

**Agli Ambiti Territoriali
Loro e-mail**

Oggetto: obblighi di tracciabilità delle spese

Con riferimento agli obblighi di tracciabilità si ritiene utile ricordare che la Legge n. 66/2014, art. 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica) descrive, nei punti qui di seguito illustrati, i principali aspetti normativi in tema di tracciabilità delle spese:

- 1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.*
- 2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:*
 - Il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;*
 - Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*
- 3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.*

Stante quanto sopra riportato, si rammenta a tutti i beneficiari che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.

Inoltre, per consentire a codesta Autorità di Gestione di procedere con la verifica delle Domande di Rimborso, si segnala che, per le spese sostenute entro il 31.12.2019, si rende necessario predisporre un Atto Dirigenziale che attesti la pertinenza delle spese sostenute rispetto al progetto e che consenta di ricondurre le fatture – o altro documento contabile equipollente – prive di CUP all'impegno di spesa, ai relativi mandati di pagamento e agli altri giustificativi a supporto della spesa rendicontata.

Per tutte le fatture emesse a partire dal 01.01.2020, prive di CUP, il beneficiario dovrà procedere all'emissione di una nota di credito e quindi rimettere le suddette fatture nel rispetto della suindicata normativa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate.

Cordiali saluti

Autorità di Gestione
Carla Antonucci